



# COMUNE DI FERRARA

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SEDUTA DEL 30 MARZO 2015

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data **25/3/2015**, n° **29360** si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,30** con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo - Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

**CONSIGLIERI:** assegnati n° **32 + 1** – in carica n° **32 + 1** – intervenuti n° **19**

1. CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

2. BARALDI Ilaria

3. BERTOLASI Davide

4. BOVA Alberto

5. CAVICCHI Giovanni

6. CRISTOFORI Tommaso

7. FACCHINI Fausto

8. FEDELI Silvia

9. FINCO Renato

10. FORNASINI Matteo

11. GUZZINATI Vito

12. RENDINE Francesco

13. SORIANI Elisabetta

14. SPATH Paolo

15. TALMELLI Alessandro

16. TOSI Ruggero

17. TURRI Pietro

18. VITELLETTI Bianca Maria

19. VITELLIO Luigi

### ASSESSORI:

1. FELLETTI Annalisa

2. FERRI Caterina

3. FUSARI Roberta

4. MAISTO Massimo

5. MERLI Simone

6. MODONESI Aldo

7. SAPIGNI Chiara

8. SERRA Roberto

9. VACCARI Luca

**SCRUTATORI NOMINATI:** FORNASINI – TALMELLI - SORIANI

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

**Inviata copia:**

Approvazione Regolamento sugli strumenti di autodifesa e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

- Corpo Polizia Municipale Terre Estensi  
- Comandante Corpo Polizia Municipale  
- Segreteria Comandante P.M.  
- Ragioneria  
- Ufficio Atti Consiglio Comunale

Il Presidente dà la parola al Signor Sindaco il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Fornasini (che presenta una Risoluzione), Spath (che presenta una Risoluzione), Bertolasi, Cavicchi, nonché l'intervento dell'Ass. Modonesi.

Si hanno le dichiarazioni di voto sulla Risoluzione presentata dal Cons.re Spath con gli interventi dei Cons.ri Spath (che dichiara di ritirare alcuni punti della Risoluzione), Vitellio, Fornasini e Bova.

Il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione presentata dal Cons.re Spath:

### **PREMESSO**

che ad oggi gli "Strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale", approvato con D.C.C. p.g. n. 27006 del 30 giugno 2008, in conformità con le disposizioni stabilite nel summenzionato art. 44, sono i seguenti:

a) di contenzione fisica, ossia le "manette" costituite da due bracciali uniti da snodo a catena;

b) di autotutela, denominati spray antiaggressione, con principio attivo "capsicum", a getto balistico OC (oleoresin capsicum), che non hanno attitudine a recare offesa alla persona, a norma del Decreto 12 maggio 2011 n. 103, in attuazione dell'art. 3, comma 32°, della legge n. 94/2009 (G.U. 8 luglio 2011, n. 157);

### **TENUTO CONTO**

che questi strumenti devono essere utilizzati per una duplice azione di contenzione e difesa dell'operatore stesso;

### **CONSIDERATO**

che l'azione prioritaria della Polizia Municipale deve essere preventiva;

che sempre di più la Polizia Municipale ha bisogno di essere configurata, ritenuta e dotata di strumenti per svolgere un ruolo proprio di "Polizia di prossimità", capace di dare ascolto e azione efficace alle necessità dei cittadini avendone una conoscenza ancora più diretta;

### **ACCERTATO**

che risulterebbe anche molto utile nei confronti di quei agenti della PM che si dovessero trovare in una condizione di inferiorità fisica nei confronti dei soggetti da contenere o tenere a distanza, dato che non prevede alcuna forma di contatto fisico;

### **SOTTOLINEATO**

che l'insieme dei tre strumenti in dotazione, con una possibilità di escalation dell'azione preventiva, consentono un'efficace azione da parte dell'agente di Polizia

Municipale, scongiurando eventuali utilizzi e dotazioni di armi da fuoco, che oltre a recare offesa diretta, sarebbero di difficoltosa attuazione a causa delle sempre presenti ripercussioni legali nei confronti dell'agente stesso, classificandosi così in un oggetto di inutile dotazione per gli agenti della Polizia Municipale stessa;

### **RAVVISATA**

l'opportunità di aumentare i fondi e gli sforzi per il comparto della sicurezza nel nostro Comune;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

A caldeggiare nell'ambito del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza a cui il sindaco e delegato di giunta sono componenti, la creazione di servizi mirati "interforze" che prevedono le Forze dell'Ordine ordinarie con le relative competenze, accanto alla Polizia Municipale a garanzia di un contatto più stretto e conoscenza del territorio.

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 19

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 19

VOTI FAVOREVOLI: N° 4

VOTI CONTRARI: N° 15 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Fedeli, Finco, Guzzinati, Soriani, Talmelli, Tosi, Turri, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinta la Risoluzione.

---

Esce la Cons. Soriani ed entrano i Cons.ri Mantovani, Maresca, Marescotti e Morghen –  
PRESENTI: N° 22

---

Si hanno ora le dichiarazioni di voto sulla Risoluzione del Cons.re Fornasini con gli interventi dei Cons.ri Spath, Vitellio, Fornasini, Rendine, Bova e Cavicchi.

Il Presidente pone in votazione la sotto riportata Risoluzione presentata dal Cons.re Fornasini:

### **PREMESSO**

che le funzioni e i compiti degli addetti al servizio di polizia municipale sono individuate in maniera inequivocabile dalla Legge 7 marzo 1986 "Legge-quadro

sull'ordinamento della polizia municipale" e dalla Legge Regionale 4 Dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

#### **RITENUTO**

che le novità rappresentate dall'introduzione dei dispositivi tattici di autodifesa non debbano comunque diventare motivo per suggestive "fughe in avanti" verso proposte di gestione della sicurezza pubblica non compatibili con i compiti propri del Corpo, né supportate a livello giuridico;

#### **CONSIDERATO INFATTI**

che l'uso dello spray è lecito, nei limiti stabiliti dall'art. 52 del Codice Penale, solo per meri fini difensivi diretti a respingere una violenza allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori;

che lo stesso bastone estensibile distanziatore si configura fra gli strumenti di autotutela individuale, avente natura esclusivamente difensiva a scopo di autosoccorso;

#### **RITENUTO PERTANTO**

che si renda necessario predeterminare un sistema di interventi basato essenzialmente sulla formazione del personale e sulla prevenzione quale modello prioritario di gestione della sicurezza pubblica;

#### **TENUTO CONTO**

che negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza l'azione preventiva di controllo del territorio svolto a servizio della cittadinanza;

che in tale ottica nei nostri quartieri è stata introdotta la figura del "Vigile di Quartiere";

#### **RITENUTO**

che il Vigile di Quartiere non vada considerato solo una presenza fisica a difesa di fenomeni delinquenziali ma possa diventare anche soggetto attivo che conosce tutti gli aspetti connessi alla realtà sociale del quartiere in cui presta servizio, quali ad esempio: il territorio, i soggetti a rischio, la precisa collocazione delle attività economiche, la presenza di spazi degradati, anche al fine di richiederne il recupero;

che vada superata la visione di un V.d.Q. che si limita a raccogliere le istanze e le lamentele dei cittadini, assicurando comunque il proprio interessamento per ottenere la soluzione dei problemi, orientando sempre più tale soggetto al contatto diretto con le persone, al fine di inserirsi concretamente nel tessuto sociale del quartiere assegnato per avvicinare sempre più la Città alle sue Istituzioni (vedasi l'esempio del "bobby" inglese, poliziotto disarmato ma estremamente efficace perché inserito perfettamente nella realtà in cui opera e dove svolge la funzione di "collettore" di tutte le informazioni utili al mantenimento della sicurezza sul territorio);

**RITENUTO INOLTRE**

che, nell’ambito di un migliore e più efficace controllo del territorio, il Corpo di Polizia Municipale debba rendersi disponibile al fine di pianificare servizi straordinari integrati di controllo territoriale, secondo esigenze e priorità individuate nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;

che tali “servizi integrati” possano ottimizzare le risorse e valorizzare le funzioni, nel rispetto dei limiti e delle diverse competenze fissate dalla legge, dei Corpi di Polizia impegnati nei controlli e nelle azioni interforze;

che un modello integrato e di collaborazione tra i vari Corpi, in grado di “mettere in rete” le varie competenze, possa fornire risposte più efficaci al bisogno crescente di sicurezza;

che per fare ciò si possano ad esempio programmare e porre in essere azioni ed interventi mirati e coordinati ai quali partecipino contemporaneamente sia agenti della Polizia Municipale che quelli delle altre Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato...)

**IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA  
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

1. A promuovere una gestione del territorio attraverso strumenti operativi moderni ed efficaci che individuano come elemento centrale la figura del Vigile di Quartiere quale riferimento principale del Cittadino e della sua sicurezza personale;
2. A manifestare presso le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza la disponibilità e l’impegno del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi a porre in essere servizi integrati di pubblica sicurezza in collaborazione con le Forze dell’Ordine (cui è demandata in via prioritaria la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) al fine di pianificare e realizzare azioni ed interventi straordinari interforze di controllo territoriale, secondo esigenze e priorità individuate nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed in modo da valorizzare al meglio le varie competenze e funzioni attribuite a ciascuno Corpo.

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 22

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 22

VOTI FAVOREVOLI: N° 20

VOTI CONTRARI: N° 1 (Cons.re Bova)

ASTENUTI: N° 1 (Cons.re Rendine)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la Risoluzione.

Si hanno ora le dichiarazioni di voto sulla deliberazione con gli interventi dei Cons.ri Spath, Cavicchi, Bertolasi, Fornasini, Bova e Rendine.

Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

il Comando del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, con il fine primario di garantire una maggiore sicurezza dei propri componenti, intende dotarli di nuovi dispositivi tattici per l'autodifesa individuale, che consistono in oggetti di materiale plastico o sintetico, posti in commercio con denominazioni varie, a seconda della loro specifica morfologia: “bastone distanziatore”, “bastone estensibile”, “mazzetta per segnalazioni”, oppure “tonfa”;

di tali strumenti verrebbe disposto il porto non in modo diffuso e generalizzato, ma applicando criteri organizzativi, modalità e condizioni di esercizio rigorosamente predeterminati; il dispositivo tattico di autodifesa viene portato dagli appartenenti al Corpo cui è stato assegnato, quando essi sono impiegati in attività d'istituto che comportano un'oggettiva e prevedibile esposizione a pericoli per l'incolumità personale, in ragione del tipo di servizio comandato, del luogo e dell'orario, delle particolarità dell'intervento di polizia locale da eseguire;

sulla base dei presupposti dianzi accennati, la Giunta Comunale di Ferrara ha espresso il proprio benessere, con provvedimento p.g. n. 32932 del 30 aprile 2013 e, parimenti, si sono espresse favorevolmente le Giunte del Comune di Voghiera e del Comune di Masi Torello, rispettivamente con D.G.C. n. 44 del 30 maggio 2013 e con D.G.C. n. 57 dell'8 giugno 2013;

l'argomento è stato altresì oggetto di formale e dettagliata comunicazione preventiva, trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ferra, con atto P.G. n. 49107, del 17.6.2013.

Tenuto conto che:

nel profilo di stretta legittimità, la dotazione del bastone distanziatore o di simile strumento di autodifesa, comunque non catalogabile come arma in quanto non avente attitudine a recare offesa alla persona, ai sensi della Legge 18 aprile 1975, n. 110, al pari del presidio costituito dalla bomboletta spray a getto balistico già in dotazione al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, secondo quanto previsto dalla Delibera Consiliare p.g. n. 27006 del 30 giugno 2008, può unicamente riguardare gli appartenenti al Corpo medesimo cui sia stata conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, i quali, in forza di questo riconoscimento prefettizio, potrebbero essere dotati di armi da sparo;

la consegna in dotazione individuale dei dispositivi antiaggressione previsti nel presente Regolamento, per la difesa personale attiva e passiva di cui si fa parola, presuppone che

l'assegnatario abbia superato, con esito positivo, lo specifico corso di formazione ed addestramento, altresì stabilito in relazione agli strumenti di contenzione coattiva come le manette; tale corso è diretto a formare il personale con riguardo sia alle idonee tecniche e modalità d'impiego del dispositivo di autodifesa, sia agli aspetti legali da rispettare nell'uso dello strumento stesso, secondo le disposizioni vigenti;

quanto ai profili organizzativi ed ai relativi margini di discrezionalità gestionale propri del Comandante dirigente, la distribuzione effettiva del presidio tattico di autodifesa, costituito dal bastone distanziatore-estensibile o dal tonfa, è limitata agli specifici servizi comandati ed appositamente preordinati, che lo facciano ritenere necessario in funzione dei compiti di polizia locale da svolgere sul territorio di competenza.

Considerato che:

la legge 7 marzo 1986, n. 65, "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", all'art. 5 comma 5° stabilisce che gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita dal Prefetto la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, previa deliberazione del Consiglio Comunale possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti;

la finalità del bastone distanziatore-estensibile e del tonfa, quali strumenti di autosoccorso non classificati come arma, è palesemente preventiva rispetto alle possibili aggressioni, in un'ottica di tutela della sicurezza dell'appartenente alla Polizia Locale, siccome l'essenziale ed unico scopo di tali strumenti consiste e si risolve nel garantire la difesa dell'integrità fisica dell'Agente, con esclusione dell'offesa, che è caratteristica propria delle "armi" tecnicamente e normativamente classificate come tali;

il limite giuridico giustificativo dell'uso di questi strumenti antiaggressione incontra perciò il confine previsto dalla scriminante della legittima difesa, contemplata nell'art. 52 del Codice Penale, secondo cui la liceità del loro uso s'impenna sulla necessità di respingere una violenza, per meri fini difensivi, allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori;

l'utilizzazione lecita degli anzidetti strumenti, quindi, presuppone ed implica il verificarsi di precise condizioni di legge, ossia che un'immediata e attuale offesa pericolosa sia messa in atto nei confronti del pubblico ufficiale, che essa sia ingiusta e che la subitanea reazione posta in essere da questo, impiegando lo strumento difensivo del bastone distanziatore o del tonfa, così come dello spray, sia a quella proporzionata; sicché la sussistenza delle soprindicate condizioni che rendono legittimo l'uso e le caratteristiche dello strumento di autosoccorso, con cui il pubblico ufficiale abbia reagito all'ingiusta offesa, sono oggetto di valutazione del giudice nel caso concreto, non in astratto;

Rilevato che:

il Ministero dell'Interno, interpellato per il tramite della Prefettura U.T.G. di Ferrara, con propria nota prot. n. 557/PAS/E/013801/12982(10)8, del 18 novembre 2013, ha specificato che la valutazione tecnica degli strumenti in argomento, affinché ne venga accertata "la non attitudine a recare offesa alla persona" e, implicitamente, la non assimilabilità allo sfollagente, oggetto che ha natura di "arma propria", compete al B.N.P. - Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS) -;

il B.N.P., cui il Comando ha trasmesso i documenti delle ditte Defence System S.r.l. e Jessy Tessile S.r.l. indicanti le specificità tecniche dei rispettivi “bastoni estensibili” presenti in commercio, nonché un prototipo dello strumento, con propria comunicazione - prot. 245/AG-ep del 27.5.2014 -, ha espresso il seguente rilievo “è possibile affermare che lo strumento così come configurato, è idoneo a recare offesa alla persona”;

tuttavia, nel sito ufficiale Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia è il medesimo Ente che specifica quanto di seguito trascritto: «In Italia, devono essere sottoposte al Banco Nazionale di Prova per il collaudo e la prova forzata, ai sensi della legge n. 186 del 23 Febbraio 1960, tutte le armi da fuoco portatili, che devono quindi essere presentate prima di essere immesse sul mercato. Le armi fabbricate in Italia che devono essere obbligatoriamente sottoposte a prova, prima di essere immesse sul mercato, sono: quelle portatili da fuoco, quelle a salve e quelle demilitarizzate. Vanno inoltre sottoposte a prova le armi importate dall'estero qualora non riportino il marchio della prova già subita presso un Banco di Prova riconosciuto. Vanno anche sottoposti a prova gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (fucili per cemenzeria, sparachiodi a cartuccia). La Legge 6 dicembre 1993, n. 509, inoltre, ha attribuito al Banco Nazionale di Prova anche il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile»;

si deve obiettivamente concludere, pertanto, che nessuna competenza avrebbe il BNP nel verificare le caratteristiche tecniche dei presidi tattici d'autodifesa di cui si fa parola, stante che oggetto dei controlli tecnici del BNP sono le “armi da fuoco” e il relativo “munizionamento”, nonché – come pure viene indicato nel sito stesso – la capacità di resistenza protettiva che determinati sistemi di difesa possono opporre agli effetti dei proiettili; d'altro canto, giova notare che la specificità di tale ambito funzionale attribuibile al BNP è esplicitamente attestato nella denominazione istituzionale dell'Ente stesso, resa per esteso: “Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco portatili e per le munizioni commerciali”;

Osservato che:

in relazione alle succitate dotazioni strumentali di autosoccorso, nel campo della regolamentazione degli aspetti che afferiscono a problematiche di competenza normativa regionale e locale, il potere centrale incontra il proprio limite, atteso che i presidi tattici di autodifesa, come il “bastone distanziatore-estensibile” e il “tonfa”, per le caratteristiche strutturali di seguito illustrate, sono dispositivi che vanno classificati non fra le armi, bensì fra gli strumenti operativi assegnabili in dotazione alla Polizia Locale, giusta l'art. 6, comma 2°, punto 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, come chiarito dal Ministero dell'Interno nella Circolare 9 gennaio 1998, n. 559/C.50.005-A.77;

l'art. 6 della già citata Legge n. 65/1986, sull'ordinamento della Polizia Municipale, demanda alla Regione di determinare, attraverso il proprio potere legislativo, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, fatta eccezione per le armi di cui si occupano la stessa legge statale e il Decreto ministeriale n. 145/87, come sostituito dal D.M. 18 agosto 1989, n. 341;

la dotazione dei mezzi e della strumentazione operativa della polizia locale, conseguentemente, trova particolareggiata indicazione negli articoli 12 comma 3° e 19



comma 1° della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24, sulla polizia locale e le politiche integrate per la sicurezza urbana;

il bastone estensibile-distanziatore ed il tonfa vanno tenuti distinti dallo sfollagente, il quale, a norma dell'art. 11 del D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359 (che disciplina i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e al personale della Polizia di Stato) è uno strumento – in assegnazione ordinaria di reparto alle FF.OO. – “di gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm. 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60”;

lo sfollagente, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della sopra citata legge n. 110/75, va ricompreso fra le “armi comuni non da sparo”, in quanto strumento atto ad offendere per sua destinazione naturale; infatti, l'art. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, laddove fornisce la nozione di arma, stabilisce che “le armi proprie sono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona”.

L'art. 4 sopra richiamato sancisce il divieto del porto di qualsiasi strumento manifestamente utilizzabile, in date circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, ancorché non sia espressamente classificato come arma da punta o da taglio e, inoltre, vieta il porto, senza giustificato motivo, di sfollagente, mazze ferrate, noccoliere, bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato; oggetti che, con ogni evidenza, sono segnatamente diversi dal bastone distanziatore-estensibile, esclusivamente costituito di materiale plastico o sintetico, di cui la Regione Emilia Romagna ha dato la puntuale descrizione più sotto riportata.

Dato atto che:

la giurisprudenza amministrativa afferma che, in virtù del principio di autonomia e autogoverno, al Comune è riconosciuta la potestà discrezionale di dotare gli Agenti di Polizia Municipale, sia pure sulla base di rigorose condizioni d'impiego, dei mezzi di coazione essenzialmente diversi dalle armi, ossia tali da non avere l'attitudine a cagionare offesa alla persona, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 febbraio 1990 n. 36, recante “Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati”;

con la Circolare 3 ottobre 2006 n. 557/ST/208.018.I S.24(3), il Ministero dell'Interno ha annunciato di aver dato corso all'integrazione del Decreto Ministeriale n. 145/87 - e s.m.i. di cui al D.M. n. 341/89 - in materia di armamento della Polizia Locale, al fine di inserirvi (testualmente) «distanziatori in materiale plastico, gomma od altro materiale sintetico, di peso non superiore a 500 gr, non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura»;

la suddetta circolare si chiude esprimendo il parere favorevole in merito ad un utilizzo immediato delle mazzette di segnalazione, purché non assimilabili allo sfollagente: « Qualunque Comune può dotare il proprio Corpo di Polizia Municipale di mazzette da segnalazione, a condizione che tali strumenti non abbiano le caratteristiche tecniche assimilabili a quelle dello sfollagente, tali da arrecare offesa alla persona. Le mazzette per segnalazione (o i bastoni estensibili) devono avere una lunghezza minore rispetto allo

sfollagente, peso inferiore e devono essere costituiti di materiale plastico che, in caso di rottura, non produca parti appuntite o taglienti »;

requisiti normativamente analoghi a quelli sopra descritti, propri dei bastoni distanziatori-estensibili o mazzette per segnalazioni, caratterizzano il cosiddetto “tonfa”, dispositivo che, tuttavia, ha una minore lunghezza, poiché si tratta di una mazzetta provvista di manico posto perpendicolarmente all’asse maggiore del bastone, anziché come prolungamento di questo; per questa sua particolare morfologia, il tonfa ha una natura più prettamente difensiva rispetto al bastone estensibile, essendo soprattutto idoneo ad ostacolare ed a parare eventuali colpi.

Atteso che:

numerosi Comuni italiani hanno deciso di dotare il personale dei rispettivi Corpi di Polizia Locale di strumenti per l’autodifesa individuale, costituiti da bastoni distanziatori-estensibili o da tonfa e, segnatamente, ciò si è verificato anche nell’ambito della Regione Emilia Romagna, dove diversi Comuni di città capoluogo hanno provveduto a disciplinare, mediante proprie deliberazioni consiliari, la dotazione di questi dispositivi di autodifesa, regolamentandone l’impiego sulla scorta delle circostanziate prescrizioni emanate dalla Regione stessa, come descritto nel seguente paragrafo;

nel testo paradigmatico inteso a conseguire l’uniformità regolamentare – tipizzato dalla Regione Emilia Romagna al fine di indirizzare tutti i Comuni verso una stesura tendenzialmente omologata dei Regolamenti dei Corpi di Polizia Municipale della Regione –, viene precisato che per strumenti di autotutela individuale, aventi natura esclusivamente difensiva e scopo di autosoccorso, si intendono lo “spray irritante” e il “bastone estensibile” (Titolo IV – Armi e strumenti in dotazione – artt. dal 48 al 51); il bastone estensibile, a norma del succitato testo a stesura unificata, « consiste in un dispositivo di materiale sintetico o plastico, di colore bianco, provvisto di elementi rifrangenti all’estremità, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l’uno all’interno dell’altro e che lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali; deve recare un numero identificativo con l’indicazione dell’Ente proprietario.

Il dispositivo, in quanto strumento destinato ad essere utilizzato dal personale che l’ha ricevuto in dotazione soltanto per esigenze di autodifesa, non può essere svincolato dal cinturone ed aperto ad arbitrio del detentore nel corso del normale svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive dirette a respingere aggressioni in atto ».

Preso atto che:

ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs n. 81/2008, sono dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio avente uguale scopo, fatta eccezione per gli strumenti di protezione individuale e i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione, i quali non costituiscono dispositivi di protezione individuale;

a norma degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, gli strumenti di autotutela non classificati come armi, di cui la Polizia Municipale può essere dotata, vengono individuati e disciplinati con apposito e separato regolamento comunale;

nell'anzidetto regolamento, recante la disciplina degli "Strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale", approvato con D.C.C. p.g. n. 27006 del 30 giugno 2008, in conformità con le disposizioni stabilite nel summenzionato art. 44, sono individuati gli strumenti dei quali vengono dotati gli appartenenti al Corpo stesso: a) di contenzione fisica, ossia le "manette" costituite da due bracciali uniti da snodo a catena; b) di autotutela, denominati spray antiaggressione, con principio attivo "capsicum", a getto balistico OC (oleoresin capsicum), che non hanno attitudine a recare offesa alla persona, a norma del Decreto 12 maggio 2011 n. 103, in attuazione dell'art. 3, comma 32°, della legge n. 94/2009 (G.U. 8 luglio 2011, n. 157);

per i motivi sopra illustrati, ritenuto necessario di procedere ad una ricognizione e al contestuale coordinamento in un unico corpo normativo regolamentare della materia concernente le dotazioni tattiche per la tutela dell'incolumità dei componenti il Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, includendo, fra i dispositivi di autodifesa da assegnare in dotazione al Corpo medesimo, oltre agli strumenti testé citati, anche il "bastone distanziatore-estensibile" o il "tonfa", i cui specifici criteri di assegnazione, nonché la formazione e l'addestramento all'uso, sono disciplinati alla stregua di quelli previsti per i presidi già presenti nella dotazione;

Visti:

- la Legge 18 aprile 1975, n. 110, "Norme per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65, "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- il Regolamento approvato con Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, sull'armamento in dotazione alla Polizia Municipale;
- il Decreto Ministeriale 18 agosto 1989, n. 341, di modifica del D.M. n. 145/1987;
- la Legge 21 febbraio 1990 n. 36 "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati";
- la legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il Decreto 12 maggio 2011 n. 103, in attuazione dell'art. 3, c. 32°, della legge n. 94/2009;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 sulla polizia locale e le politiche integrate per la sicurezza urbana;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 30 aprile 2003, n. 196, recante il "Codice di protezione dei dati personali";
- il vigente Regolamento del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, approvato con D.G.C. n. 013-3858, del 15-1-2013, con specifico riferimento agli articoli 43 e 44;

- la Delibera del Consiglio Comunale p.g. n. 27006, del 30 giugno 2008, recante il “Regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale di Ferrara”
- la Circolare del Ministero dell’Interno, D.P.S. n. 559/LEG/12.552.3/S3/87;
- la Circolare del Ministero dell’Interno, 9 gennaio 1998, n. 559/C.50.005-A.77;
- la Circolare del Ministero dell’Interno 3 ottobre 2006 n. 557/ST/208.018.I S.24(3);
- la Circolare della Prefettura - U.T.G. di Ferrara, n. 1683/07/Area I, del 2.11.2007;
- il parere del Ministero dell’Interno, n. 13928 del 5-12-2008;
- la Circolare del Ministero della Giustizia n. 558, dell’8 aprile 1993 - Direttive sull’uso di manette ai polsi;
- l’orientamento della Giunta Comunale di Ferrara, p.g. n. 32932, del 30 aprile 2013, con cui è stato espresso parere favorevole in merito all’assegnazione al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, della dotazione tattica di autodifesa costituita dal bastone estensibile;
- la D.G.C. n. 44, del 30 maggio 2013 del Comune di Voghiera e la D.G.C. n. 57, dell’8 giugno 2013 del Comune di Masi Torello, in cui sono parimenti espressi i rispettivi pareri favorevoli;

Visti i pareri favorevoli del Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi e del responsabile di Ragioneria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentite la Giunta Comunale e la 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono interamente richiamate e ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Di approvare** il testo allegato alla presente del «NUOVO REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIAPALE TERRE ESTENSI».

Il dispositivo normativo del Regolamento consta di dieci articoli e costituisce parte integrante, come Allegato “A”, della presente deliberazione consigliare;

Il responsabile del procedimento amministrativo per la formazione e redazione del presente Regolamento è il Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, Dott.ssa Laura Trentini, con il mandato di provvedere in ordine agli adempimenti inerenti e conseguenti all’applicazione del Regolamento stesso.

**ALLEGATO “A”****TITOLO I  
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPII E FINALITA’****Art. 1  
DEFINIZIONI**

1. Il «Nuovo Regolamento sugli strumenti di autodifesa e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi», di seguito definito Regolamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 43 e 44 del Regolamento del Corpo medesimo, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 013-3858, del 15 gennaio 2013, individua i summenzionati strumenti, altrimenti detti presidi tattici di autosoccorso e difesa personale attiva e passiva, di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi.
2. Il Regolamento, nei seguenti Titoli II e III, stabilisce la tipologia, le relative caratteristiche strutturali, il porto, i criteri d’impiego e le misure di sicurezza, rispettivamente, degli strumenti di autodifesa e degli strumenti di contenzione coattiva, disciplinandone, altresì, le modalità della relativa formazione teorico-pratica, dell’uso e dell’assegnazione individuale.

**TITOLO II  
STRUMENTI DI AUTODIFESA****Art. 2  
TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA**

1. Gli strumenti tattici di autodifesa a tutela dell’incolumità personale, non classificati come arma e tali da non arrecare offesa alla persona, assegnabili in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi ai quali sia riconosciuta dal Prefetto la qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza, sono:
  - a) la bomboletta spray antiaggressione Oleoresin Capsicum (OC), a getto balistico;
  - b) il bastone distanziatore-estensibile o il tonfa;
2. La bomboletta spray OC, in osservanza delle caratteristiche chimiche, nonché dei limiti ponderali e balistici precisamente definiti nel D.M. 12 maggio 2011, n. 103, è in grado di erogare una sostanza naturale a base del principio attivo OC, a getto balistico che la nebulizza; non ha attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32°, della Legge n. 94/2009.
3. Il bastone distanziatore-estensibile consiste in un dispositivo di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di lunghezza e diametro inferiori rispetto a questo, di peso non superiore a gr. 500, non idoneo ad arrecare offesa alla persona e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Il tonfa è uno strumento di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di peso non superiore a gr. 500, di minore lunghezza rispetto al

bastone estensibile, poiché l'impugnatura è costituita da un manico posto perpendicolarmente all'asse maggiore del bastone, anziché come prolungamento di questo.

- 4 Ciascuno degli strumenti di cui al presente articolo reca uno specifico numero identificativo.
- 5 I dispositivi descritti nei commi precedenti, in quanto strumenti destinati ad essere utilizzati dal personale che li ha in dotazione soltanto per esigenze di autodifesa, non possono essere svincolati dal cinturone ad arbitrio del detentore nel corso del normale svolgimento dei servizi, ma solo al verificarsi di pericolose condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive, dirette a respingere gravi minacce o aggressioni in atto, come specificato nell'art. 3 comma 2°.

#### Art. 3

#### FORMAZIONE ED USO

1. Gli strumenti di autodifesa, elencati nell'art. 2, sono assegnati unicamente agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi che abbiano superato, con esito positivo, lo specifico corso teorico-pratico di formazione ed addestramento, rispettivamente predisposto per ciascun strumento allo scopo di apprenderne le idonee modalità e tecniche d'uso, nonché gli aspetti normativi e legali da osservare.
2. L'uso degli strumenti indicati nell'art. 2 è lecito, nei limiti stabiliti dall'art. 52 del Codice Penale, solo per meri fini difensivi diretti a respingere una violenza, allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori. Il personale che detiene tali strumenti è legittimato ad impiegarli esclusivamente per reagire ad un'ingiusta, immediata e attuale offesa pericolosa, rivolta a sé o ad altri, non altrimenti evitabile e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
3. Gli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo avranno cura di far rispettare tutte le disposizioni del Regolamento, segnalando tempestivamente al Comando i casi in cui risulti opportuna un'ulteriore verifica della capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di autodifesa.
4. Il Comandante, anche su segnalazione degli Ufficiali, ha facoltà di ritirare lo strumento di autodifesa, qualora ne riscontri un abuso o un impiego improprio da parte dell'assegnatario.
5. Il personale, cui è assegnato uno degli strumenti di autodifesa previsti nel Regolamento, partecipa ai corsi obbligatori di formazione periodica disposti dal Comando, a norma del comma 1°.

#### Art. 4

#### ASSEGNAZIONE E TRASPORTO

1. L'appartenente al Corpo, al quale è assegnato lo strumento difensivo, ne dà atto apponendo la propria firma nel registro di carico e scarico, appositamente predisposto, a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Il responsabile della tenuta del registro deve annotare, accanto al nome di ogni assegnatario, il numero identificativo dello strumento fornito in dotazione, il giorno di consegna e quello di restituzione, nonché le eventuali sostituzioni di parti soggette a consumo o deterioramento.

2. Le bombolette spray OC sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.
3. I bastoni distanziatori-estensibili o i tonfa sono assegnati individualmente e temporaneamente, di volta in volta, in funzione degli specifici servizi comandati ed appositamente preordinati per l’esecuzione di quei particolari compiti di polizia locale, che li facciano ritenere necessari in base alle direttive impartite dal Comandante. Al termine del turno di servizio, coloro i quali hanno ricevuto i dispositivi di cui al precedente periodo, devono prontamente riconsegnarli al Comando.
4. I dispositivi di autodifesa non possono essere utilizzati per fini privati, né possono essere ceduti a terzi, fatta eccezione per le ditte specializzate al fine di eseguire eventuali manutenzioni degli strumenti.
5. Gli strumenti di autodifesa devono essere collocati nell’apposita custodia fissata alla cintura uniforme. Nei casi in cui la divisa non sia corredata della cintura esterna, la bomboletta spray è portata nelle tasche dell’indumento più esterno dell’uniforme o nel borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato.
6. Il personale che svolge servizi in alta uniforme non porta gli strumenti previsti nel Regolamento. Nello svolgimento dei servizi autorizzati in abiti civili, gli strumenti stessi devono essere portati in modo comunque non visibile.
7. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 30 comma 1° del Regolamento del Corpo, la custodia diligente consiste anche nell’applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio degli strumenti difensivi. Il personale, anche fuori servizio, deve custodire la bomboletta spray con la massima cura e, avendone la dotazione in via continuativa, può custodirla anche presso la propria abitazione; durante il tragitto dal Comando all’abitazione e viceversa, egli deve evitarne l’uso, il deterioramento, la perdita, l’esibizione.
8. Il Comandante, in conformità con le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Regolamento del Corpo, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di autodifesa.

#### Art. 5

#### OBBLIGO DEL RAPPORTO

1. In osservanza delle disposizioni recate dall’articolo 20 commi 2° e 3° e dall’articolo 30 comma 2° del Regolamento del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, l’assegnatario dello strumento di autodifesa, qualora l’abbia utilizzato, è tenuto a produrre, all’indirizzo del Comandante e dell’Ufficiale direttivo del turno, un immediato rapporto diretto a specificare le circostanze che hanno indotto all’uso dello strumento difensivo assegnatogli in dotazione, indipendentemente dalla redazione degli atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno seguire.

#### TITOLO III STRUMENTI DI CONTENZIONE

## Art. 6

## TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI CONTENZIONE

1. Gli strumenti di contenzione coattiva in dotazione agli appartenenti al Corpo, non classificati come arma, né come strumenti atti ad offendere, sono le manette costituite da due bracciali metallici, con settori dentati stabilmente agganciabili ai polsi, uniti da snodo a catena.

## Art. 7

## FORMAZIONE ED USO

1. Le manette sono assegnate unicamente agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi che abbiano seguito un apposito corso di formazione teorico-pratico, volto a fare apprendere le pratiche modalità d'uso dello strumento di contenzione e gli aspetti legali da rispettare, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, relativamente alla tutela della dignità della persona.

## Art. 8

## ASSEGNAZIONE E TRASPORTO

1. L'appartenente al Corpo, al quale sono assegnate le manette, ne dà atto apponendo la propria firma nel registro di carico e scarico, appositamente predisposto, a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Il responsabile della tenuta del registro deve annotare, accanto al nome di ogni assegnatario, il numero identificativo delle manette fornite in dotazione, il giorno di consegna e quello di restituzione.
2. Le manette sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.
3. Il Comandante, in conformità con le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Regolamento del Corpo, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di contenzione.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 9

## NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alle leggi statali, ai regolamenti, alle leggi e ai regolamenti della Regione Emilia Romagna, alle circolari ministeriali in materia, alle direttive regionali concernenti i presidi difensivi e di contenzione utilizzabili dagli appartenenti alla Polizia Locale, alle determinazioni del Comandante, nonché alle norme del Regolamento del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi.



Art. 10  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto. Da tale data cessa di avere vigore il “Regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale di Ferrara”, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale p.g. n. 27006, del 30 giugno 2008.

---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **22**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **22**

VOTI FAVOREVOLI: N° **19**

VOTI CONTRARI: N° **2** (Cons.ri Cavicchi e Rendine)

ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Fornasini)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

**Il Segretario Generale**  
**CAVALLARI Dr.ssa Ornella**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**CALO’ Dr. Girolamo**

